

Dispositivo n. 187/2018

Prot. n. 2133-III/2

**DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE**

Il Direttore

- Vista la Legge n. 168 del 9.5.1989 sull'autonomia universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 261 del giorno 8.11.2012;
- Visto il Regolamento della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione;
- Visto il Regolamento di Ateneo per le Elezioni delle Rappresentanze studentesche negli Organi Centrali approvato dal S.A e dal CdA, rispettivamente il 15.07.2015 e il 21.07.2015;
- Viste le delibere dei Consigli dei seguenti Corsi di Studio afferenti al Dipartimento CORIS: Comunicazione pubblica e di Impresa (delibera del 24.10.2018); Comunicazione, tecnologie e culture digitali (delibera del 18.10.2018); Comunicazione, valutazione e ricerca sociale per le organizzazioni (delibera del 8.10.2018); Media comunicazione digitale e giornalismo (delibera del 22.10.2018); Organizzazione e marketing per la comunicazione (delibera del 22.10.2018.);
- Vista la Delibera del 22.10.2018 assunta dall'Area didattica di Cooperazione e sviluppo di cui il Dipartimento CORIS è sede amministrativa;
- Vista la necessità di procedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti anche nei Consigli di Corso di Studio e di Area didattica;
- Considerata l'urgenza di procedere all'indizione delle suddette elezioni contestualmente a quelle già indette per i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento;

**Dispone**

l'emanazione del nuovo Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli dell'Area didattica di Cooperazione e Sviluppo e dei seguenti Corsi di Studio afferenti al Dipartimento CORIS:

- Comunicazione pubblica e di Impresa
- Comunicazione, tecnologie e culture digitali
- Comunicazione, valutazione e ricerca sociale per le organizzazioni
- Media comunicazione digitale e giornalismo

- Organizzazione e marketing per la comunicazione

#### Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei suddetti Consigli sono indette dal Direttore del Dipartimento competente con unico dispositivo non meno di venti giorni prima della data prevista per l'inizio delle votazioni.

Ne viene data notizia mediante:

- a. affissione all'albo pretorio nel sito web del Dipartimento, nonché sui siti web (ove attivati) delle aree didattiche e dei CdS;
- b. affissione cartacea presso la segreteria didattica del Dipartimento.

Il dispositivo d'indizione riporta:

- c. il calendario e l'orario d'apertura dei seggi elettorali;
- d. il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascun Corso di Studio e Area Didattica;
- e. gli orari e l'ufficio presso la Direzione del Dipartimento in cui si possono presentare le candidature.

Le votazioni si devono tenere in uno o più giorni nel periodo di svolgimento delle lezioni, preferibilmente nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre.

#### Art. 2 – Rappresentanze da eleggere

Per ciascun Corso di Studio o Area Didattica il numero di riferimento dei rappresentanti degli studenti da eleggere è pari al 15%, arrotondato per eccesso, del numero dei docenti che alla data di indizione delle elezioni risultano insegnare (anche per mutuaione) per almeno 3 crediti formativi universitari nel relativo Corso di Studio o Area Didattica.

Qualora il numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti (art.31, secondo comma dello Statuto).

#### Art. 3 – Elettorati attivi e passivi

Per ciascun Corso di Studio o Area Didattica godono dell'elettorato attivo gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino iscritti per l'anno accademico in cui vengono indette le elezioni, che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni e che non abbiano subito l'irrogazione di una delle sanzioni previste dal codice etico dell'Ateneo (art.9, sesto comma dello Statuto).

Per ciascun Corso di Studio godono dell'elettorato passivo gli studenti che, alla data di indizione delle votazioni, siano iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso al CdS di riferimento. Per l'Area Didattica l'elettorato passivo è formato dagli elettorati passivi dei Corsi di Studio che la compongono.

Il Dipartimento redige gli elenchi degli studenti che hanno diritto al voto. Il possesso dei requisiti può comunque essere comprovato al momento della votazione mediante attestati rilasciati dalla segreteria studenti della Facoltà o ricevute di pagamento delle tasse universitarie dovute.

#### Art. 4 – Corsi di studio disattivati

Ai fini del presente regolamento, ciascuno studente iscritto ad un Corso di Studio disattivato è considerato come iscritto al Corso di Studio ad esso associato.

#### Art. 5 – Candidature e propaganda elettorale

Non è prevista la presentazione di liste elettorali.

Ciascuno studente eleggibile può presentare la propria candidatura individuale mediante dichiarazione sottoscritta, munito di documento di riconoscimento, presso la Direzione del Dipartimento, nei giorni e nelle ore indicate nel dispositivo di indizione.

Possono presentare la candidatura coloro che non abbiano già svolto funzioni di rappresentanti degli studenti nei medesimi Organi collegiali per più mandati.

La presentazione della candidatura esclude la possibilità di appartenere ad una commissione di Seggio per queste elezioni.

L'elenco delle candidature presentate sarà reso pubblico sul sito web del Dipartimento e nei Seggi elettorali.

La propaganda elettorale potrà svolgersi negli spazi fisici ed informatici messi a disposizione dal Dipartimento ed eventualmente dalla Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, secondo le indicazioni che verranno da essi fornite e dovrà comunque cessare entro le ore 13.00 del giorno che precede l'inizio delle votazioni.

Gli Organi collegiali invieranno le comunicazioni ufficiali agli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei candidati.

#### Art. 6 – Commissione di seggio elettorale

La Commissione Elettorale è composta da tre professori (preferibilmente almeno uno di prima fascia), di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, designati dal Direttore, che individua altresì tra i medesimi anche il presidente della Commissione.

In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o più componenti del Seggio, il Direttore provvede con sua disposizione alla necessaria integrazione.

In caso di temporanea assenza del Presidente di seggio, le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente nominato dal Presidente stesso.

Le operazioni del seggio elettorale sono valide purché risultino presenti almeno due componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

#### Art. 7 – Costituzione dei Seggi elettorali

Ciascun Seggio viene costituito dalla relativa commissione almeno trenta minuti prima dell'inizio previsto per le operazioni di voto del primo giorno fissato per le votazioni.

La commissione procede con le operazioni preparatorie, allestendo le cabine elettorali. Per ciascun Corso di Studio e Area Didattica pertinente al Dipartimento predispone altresì un'urna e vista e timbra un congruo numero di schede.

Le operazioni di voto si svolgono nei giorni e negli orari indicati nel dispositivo di indizione.

#### Art. 8 – Accesso ai Seggi elettorali

Ai singoli Seggi possono accedere gli elettori ad essi iscritti, il personale del Dipartimento e i componenti della commissione elettorale.

Eventuali portatori di handicap motorio potranno rivolgersi alla segreteria di Direzione del Dipartimento inviando un messaggio a [direttorecoris@uniroma1.it](mailto:direttorecoris@uniroma1.it) almeno sette giorni prima dell'inizio delle votazioni.

#### Art. 9 – Modalità di voto

Ogni studente nell'elettorato attivo vota nel seggio costituito. Al seggio riceve una scheda relativa al proprio corso di studio o area didattica sulla quale può esprimere una sola preferenza, indicando cognome e nome del prescelto. In caso di omonimia dovrà indicare anche la data di nascita, che sarà disponibile negli appositi elenchi in visione presso i seggi. Inserisce quindi la scheda nell'urna corrispondente al proprio Corso di Studio o Area Didattica.

#### Art. 10 – Termine delle votazioni e chiusura dei seggi

Al termine delle votazioni la commissione di seggio procede al computo delle schede votate e allo scrutinio delle stesse, redigendone processo verbale. Sono dichiarate nulle le schede che non consentono la chiara identificazione dello studente prescelto, ovvero contengano modalità di identificazione diverse da quelle indicate nell'articolo precedente.

#### Art. 11 – Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio nel sito web del Dipartimento e in bacheca presso la sede del Dipartimento in via Salaria 113 entro quindici giorni dalle elezioni.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione dei risultati elettorali possono essere proposti ricorsi alla Commissione, che decide entro cinque giorni effettivi dal termine di presentazione sentitone il primo firmatario. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale, entro cinque giorni, può essere proposto ricorso al Preside, che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

#### Art. 12 – Proclamazione degli eletti

Il Direttore proclama gli eletti con proprio dispositivo entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli Organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

Per ciascun Corso di Studio e Area Didattica saranno proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino alla concorrenza del numero di riferimento di rappresentanti da eleggere previsto dall'art. 2. In caso di parità di preferenze ricevute, prevale lo studente con minore anzianità d'iscrizione universitaria. In caso d'ulteriore parità prevale lo studente più giovane.

L'eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Corso di Studio o Area Didattica non ne infirma la valida costituzione (art.31, terzo comma dello Statuto).

#### Art. 13 – Esercizio del mandato, surroghe ed elezioni suppletive

Ogni rappresentante degli studenti eletto Corso di Studio e Area Didattica dura in carica un biennio (come previsto per gli altri Organi Collegiali dall'art. 2, secondo comma, lettera h della Legge 240/2010) e termina il mandato il 30 giugno del secondo anno. In caso di proroga del mandato conserva il diritto a partecipare con diritto di voto alle riunioni Corso di Studio e Area Didattica.

L'eventuale mancata sostituzione del rappresentante studentesco nel Corso di Studio e Area Didattica non ne infirma comunque la valida costituzione

Decade da rappresentante quando si trasferisce in un'altra Università, Corso di Studio e Area Didattica, o consegue il titolo di studio, eccettuato il caso di un rappresentante in Area Didattica che consegue la laurea triennale e si iscriva per il primo anno accademico utile a un corso di laurea magistrale nella medesima Area Didattica. In caso di rinuncia, decadenza o ineleggibilità subentra, previo dispositivo del Direttore, lo studente risultato primo dei non eletti nella graduatoria dei votati nell'Area Didattica, il quale rimarrà in carica sino al termine originario del mandato.

Su richiesta dei Presidenti di Corso di Studio e Area Didattica, il Direttore può provvedere all'indizione di elezioni suppletive per reintegrare i soli posti di rappresentante resisi vacanti e non reintegrabili ai sensi del comma precedente e limitatamente al residuo scorcio di mandato, di cui resta per tutti invariato il termine, le rappresentanze non più complete e significativamente sottodimensionate rispetto ai numeri massimi previsti dall'art. 2.

#### Art.14 – Norme transitorie e finali

Nella prima applicazione del presente regolamento, al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni nel corso del periodo di lezioni come previsto nel quarto comma dell'art. 1, i venti giorni previsti dal primo comma del medesimo articolo decorrono dalla pertinente delibera del Consiglio di Dipartimento.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti nell'Università "La Sapienza" in materia di elezioni.

Roma, 24 ottobre 2018

F.to IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Prof. Bruno Mazzara